



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 10 giugno 1985, n. 284, relativa al “Programma nazionale di ricerche in Antartide” (PNRA);

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal predetto decreto legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 27 novembre 1991, n. 380, recante “Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in particolare l'articolo 1 comma 552 che tra l'altro prevede che:

- “Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall'anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro.”

- “Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell'attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate.”

- “Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998.”

VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il vigente decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 30 settembre 2010, recante “Rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure del programma di ricerche in Antartide nonché delle modalità di attuazione e della disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie”, e in particolare l'art. 2, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia istituita, presso la Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA);

VISTO l'art. 1, comma 1, del predetto decreto del 30 settembre 2010, che, tra i compiti affidati al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indica: quello di “approvare, previo parere della CSNA, i programmi esecutivi annuali (PEA) predisposti dal CNR”;

VISTO inoltre l'art. 2 del medesimo decreto del 30 settembre 2010 che assegna alla Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide, tra gli altri, il compito di “proporre al Ministro il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) su base triennale, aggiornabile annualmente, in termini di obiettivi, indirizzi e programmazione a livello strategico, in coerenza con gli obiettivi del PNR e in rapporto all'entità dei finanziamenti disponibili”;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 21 ottobre 2020, n. 786, di nomina della nuova Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, pubblicato in sul S.O. n.47 della G.U. Serie Generale n.323 del 31 dicembre 2020, recante la “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023*” e, in particolare, la Tabella 11 allegata;

VISTO il decreto n. 66 del 22 gennaio 2021 con il quale il Ministro dell'università e della ricerca ha approvato il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide per il triennio 2020 - 2022 e il Programma Esecutivo Annuale 2020;

VISTA la nota acquisita al prot. MUR n. 12254 del 14.07.2022, con la quale il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha trasmesso il Programma Esecutivo Annuale (PEA) 2022 predisposto con il contributo dell'ENEA, in ottemperanza al decreto 30 settembre 2010;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide (CSNA) sul Programma Esecutivo Annuale 2022 del PNRA, ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto del 30 settembre 2010, acquisito al protocollo MUR con il n. 12392 del 15.07.2022;

VISTA la disponibilità, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sul capitolo 7735 di 23 milioni di euro per l'anno 2022;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione e alla contestuale erogazione di quota dello stanziamento del Programma Esecutivo Annuale (PEA) 2022;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il Programma Esecutivo Annuale (PEA) 2022, il cui fabbisogno finanziario è pari ad euro 23.000.000,00 (ventitremilioni/00).
2. Il PEA 2022 e il relativo parere espresso dalla CSNA costituiscono parte integrante del presente decreto. Le raccomandazioni contenute nel parere di cui al precedente periodo si intendono recepite.

Articolo 2

1. Al fine di favorire la migliore realizzazione delle attività previste nel PEA 2022, i competenti uffici sono autorizzati a trasferire, a favore del CNR, l'80% delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto per il 2022 a titolo di anticipazione da destinarsi alle attività di ricerca ed alle campagne antartiche.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto ministeriale - con il quale, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, viene ridefinita la governance del Programma nazionale di ricerca in Antartide, - il CNR è autorizzato a trasferire agli altri soggetti attuatori (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS e Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA) una quota pari all' 80% delle risorse



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

loro spettanti per l'anno 2022, così come individuate dalla Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide.

3. Con successivo specifico provvedimento, la competente Direzione Generale procederà all'erogazione in favore del CNR della quota residua, previa verifica delle rendicontazioni scientifiche ed economico-finanziarie delle corrispondenti attività.

Articolo 3

1. Ai fini dell'erogazione dei saldi relativi a PEA 2011 - 2021 il CNR presenta apposita rendicontazione da cui risulti l'ammontare delle spese ovvero degli impegni certi, liquidi ed esigibili.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e successivamente sarà pubblicato sul sito istituzionale www.mur.gov.it

IL MINISTRO
Prof.ssa Maria Cristina Messa